

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE**

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

A NORMA DELL'ART. 281 sexies C.P.C.

Avanti al Giudice unico, dott.ssa Elena Rossi,

nella causa n. (omissis)/2014 promossa con atto di citazione notificato il 28 luglio 2014

da

MUTUATARIO

- attore -

contro

BANCA

- convenuta -

Oggi, 11 febbraio 2016, alle ore 9:40 sono comparsi l'avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis), per l'attore, e l'avv. (omissis) per la convenuta.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'attore nell'atto di citazione lamenta che nel contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 29 giugno 2004, con atto a rogito Notaio dott. (omissis), Rep. n. (omissis), per Euro 1.400.000,00, tutt'ora in essere, sarebbero stati pattuiti interessi usurari, con la conseguenza che il mutuo deve essere dichiarato gratuito, con condanna della Banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito per interessi e spese.

In particolare rileva l'attore che le parti avevano pattuito un tasso debitore del 3,742%, un tasso di mora del 5,742% e un tasso di estinzione anticipata del 1,00 %, quando il tasso soglia era del 6,550%.

Vi sarebbe, dunque, il superamento del tasso soglia usura ex art. 644 c.p. in quanto il tasso debitore + il tasso di mora sono da soli sufficienti a far risultare il contratto usurario *ab origine*.

All'uopo l'attore ha depositato una consulenza tecnica.

La convenuta si è costituita rilevando che il contratto di mutuo non è tutt'ora in essere ma è stato estinto anticipatamente, in data 17 agosto 2007, con il pagamento da parte del mutuatario del capitale e degli interessi maturati, ed evidenziando l'infondatezza e l'erroneità degli assunti attorei.

Ritiene il Giudice che le domande formulate da mutuatario siano infondate e debbano essere rigettate.

Sentenza, Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi, 11 febbraio 2016

L'attore (e il suo consulente) fonda il suo assunto sulla base di quanto asseritamente stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 350 del 2013.

In realtà in detta sentenza la Corte si è limitata ad affermare il principio secondo cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996.

In sostanza è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio senza che però possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario: si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione.

Occorre precisare che nella fattispecie, come previsto nel contratto di mutuo all'art.4, era previsto un tasso annuo nominale del 3,742% e un tasso moratorio (articolo 6) stabilito nella misura di 2 punti in più rispetto al tasso applicato alla rata scaduta e quindi il tasso moratorio era previsto nella misura del 5,742%.

Risulta evidente che i predetti tassi, singolarmente considerati, erano notevolmente inferiori al tasso soglia stabilito nel periodo di riferimento (6,26%).

Peraltro non è corretto dedurre l'usurarietà del tasso moratorio limitandosi a confrontarlo con il tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi.

La verifica dell'usura non può essere circoscritta al tasso di mora; quest'ultimo non può essere enucleato e trattato separatamente.

Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato.

La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia.

Per quanto riguarda la pattuizione con cui è stata prevista la possibilità per il mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto si osserva che la commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento.

Tale voce di costo costituisce una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all'erogazione del credito.

La multa penitenziale non rappresenta una penale in quanto l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto.

Stante la soccombenza l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi, 11 febbraio 2016

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUATARIO;
- 2) condanna MUTUATARIO al pagamento delle spese di lite sostenute da BANCA liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Treviso, il 11 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*